



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA CORIGLIANO CALABRO

ORDINANZA N. 10/2011

Il Capo del Circondario marittimo di Corigliano Calabro:

VISTI: gli artt. 30, 62, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 – parte marittima - del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO: che il porto di Cariatì Marina è stato interessato da lavori di ammodernamento e ristrutturazione con l'installazione di un sistema di pontili galleggianti e la destinazione contestuale di una specifica area a punto d'ormeggio per unità da diporto;

VISTO: il "Regolamento comunale per la gestione e l'uso del porto turistico di Cariatì e relative tariffe d'approdo e utilizzo servizi, approvato dal Comune di Cariatì giusta deliberazione del consiglio comunale n. 25 in data 25.05.2009;

PRESO ATTO: dell'intesa sottoscritta in data 16.02.2010 tra il titolare *pro tempore* dell'Ufficio locale marittimo di Cariatì Marina, in qualità di Comandante del porto, ed il rappresentante dell'Amministrazione comunale, quest'ultima titolare delle funzioni amministrative e gestorie dell'area portuale;

RITENUTO: necessario disciplinare in maniera organica lo svolgimento delle attività all'interno del porto di Cariatì Marina (CS) per quanto di competenza dell'Autorità marittima;

VISTE: le proprie ordinanze n. 02/2006 in data 12.01.2006, n. 03/2006 in data 12.01.2006, n. 15/2008 in data 01.04.2008, n. 50/2008 in data 26.06.2008, n. 108/2009 in data 29.12.2009, n. 109/2009 in data 29.12.2009 e la n. 09/2010 in data 24.02.2010;

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato il regolamento del porto di Cariatì Marina (CS), allegato alla presente ordinanza di cui costituisce parte integrante.

ARTICOLO 2

I contravventori alle disposizioni contenute nell'allegato regolamento sono puniti, ove il fatto non costituisca diverso illecito amministrativo o penale, ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, 53 del decreto legislativo n. 171/2005 e 26 della legge n. 963/65 e successive modifiche e integrazioni, oppure ai sensi della specifica normativa vigente per materia.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il regolamento di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 4

La presente ordinanza entra in vigore con effetto immediato, abrogando le ordinanze n° 02/2006 del 12.01.2006 e la n° 03/2006 del 12.01.2006.

ARTICOLO 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del d.p.r. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034, rispettivamente nel termine di trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione.-

Corigliano Calabro, 18.02.2011.

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO



REGOLAMENTO DEL PORTO DI CARIATI MARINA

ARTICOLO 1 (campo di applicazione)

1. Fatta salva l'applicazione delle altre norme vigenti, in quanto applicabili, il presente regolamento si applica a tutti coloro che, a qualunque titolo, via terra o via mare, accedano al porto di Cariati Marina.
2. Il Comune di Cariati, al fine di incrementare sicurezza, funzionalità ed efficienza dell'approdo, ha facoltà, nei limiti delle attribuzioni amministrativo-gestionali dell'Ente stesso e previa acquisizione del parere dell'Autorità marittima, di adottare specifiche discipline inerenti i profili di competenza comunale.

ARTICOLO 2 (pubblicità)

L'Amministrazione civica di Cariati provvede a rendere pubbliche, mediante affissione all'albo comunale e tramite ogni altra forma di pubblicità idonea allo scopo, le prescrizioni di comportamento contenute nel presente regolamento.

ARTICOLO 3 (gestione del punto d'ormeggio turistico-diportistico)

L'Amministrazione comunale provvede, nel rispetto della normativa vigente, a gestire direttamente oppure tramite affidamento a soggetti terzi (secondo le procedure giuridico-amministrative previste dal Codice della navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione) la "gestione" del punto d'ormeggio turistico-diportistico esistente all'interno del bacino portuale, emanando apposito regolamento d'uso interno in armonia con le regole generali dettate dalla presente disciplina.

ARTICOLO 4 (banchine portuali)

1. Le banchine del porto di Cariati Marina sono individuate e denominate così come segue:
 - a) banchina di sottoflutto (n. 4 planimetria allegata): lunghezza pari a mt. 193 di massima destinata all'ormeggio delle unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,00; in caso di emergenze meteo nel tratto contrassegnato con lettera "C" è possibile la sistemazione di unità da pesca
 - b) banchina di riva (n. 3 planimetria allegata): lunghezza pari a mt. 116; di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,00, ad esclusione di un tratto di lunghezza pari a 24 mt. in corrispondenza di tre bitte (a partire dal bacino d'alaggio/varo e verso la radice della banchina di sopraflutto) destinato alle operazioni di bunkeraggio (come contrassegnato dalla lettera "B" nella planimetria in allegato) ed all'ormeggio temporaneo delle unità da alare.
 - c) banchina di sopraflutto – radice (n. 1 planimetria allegata): lunghezza pari a mt. 189 di massima destinata all'ormeggio di unità da pesca aventi pescaggio non superiore a mt 2,00.
 - d) banchina di sopraflutto – testata (n. 2 planimetria allegata): lunghezza pari a mt. 221; di massima destinata all'ormeggio promiscuo di unità da pesca e da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,5, ad esclusione degli ultimi 36 mt. (in corrispondenza delle tre bitte a partire da quella più vicina alla croce della testata e verso la radice), che restano destinati al libero ormeggio delle unità in transito (lettera "D" nella planimetria allegata).
2. Alle unità navali della Guardia costiera sono riservati i posti d'ormeggio presso il pontile galleggiante della banchina di riva contrassegnato dalla lettera "A" nell'allegata planimetria.

ARTICOLO 5 (operazioni di varo e alaggio)

1. Le operazioni di varo ed alaggio possono essere eseguite esclusivamente presso la vasca e lo scivolo d'alaggio ubicati sulla banchina di riva, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia e fatta salva la particolare disciplina di competenza dell'Amministrazione civica trattandosi di area ricompresa tra quelle direttamente gestite, in concessione, dal locale comune in funzione del posto d'ormeggio turistico-diportistico.
2. In particolare, le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in ore diurne ed in condizioni meteo-marine favorevoli.
3. È vietato l'ormeggio e l'ancoraggio in prossimità della vasca e dello scivolo d'alaggio, nonché del bacino d'acqua antistante, se non per il tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di alaggio/varo.
4. Eventuali soste di unità sul piazzale contiguo alla vasca ed allo scivolo d'alaggio, qualora autorizzate dal Comune di Cariatì, non dovranno realizzare pregiudizi di sorta alla sicurezza delle manovre dei mezzi a terra.

ARTICOLO 6 (prescrizioni per la sicurezza degli ormeggi)

1. Salvo cause di forza maggiore è fatto divieto ed ormeggiare e l'ancorare "alla ruota" senza previa autorizzazione / nulla-osta dell'Autorità marittima all'interno dello specchio acqueo del porto. Le imbarcazioni sono tenute ad ormeggiarsi, esclusivamente, mediante i sistemi appositamente collocati in banchina.
2. Ogni utente portuale è responsabile dell'idoneità e della sicurezza dell'ormeggio della propria unità.
3. È fatto obbligo agli utenti portuali di proteggere le imbarcazioni con un numero idoneo di parabordi.
4. E' vietato l'uso di cavi d'ormeggio metallici.
5. Tutti i comandanti/conducenti delle unità ormeggiate all'interno del porto di Cariatì Marina sono tenuti a garantire una immediata reperibilità allo scopo di effettuare, ove necessario, manovre d'urgenza anche disposte dall'Autorità marittima; a tal fine, gli stessi hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio locale marittimo di Cariatì un recapito telefonico nonché ogni eventuale variazione del medesimo, nonché la residenza, al fine di essere tempestivamente contattati in caso di emergenze che coinvolgano la propria unità o il porto.
6. L'Autorità marittima può, in ogni caso, disporre l'obbligo di presenza stabile di una o più persone a bordo delle unità navali ormeggiate all'interno del porto, in relazione al tipo di banchina occupata, alle esigenze operative connesse alla stessa, alle condizioni del momento ed a situazioni di emergenza contingenti.

ARTICOLO 7 (unità in transito)

1. Le unità "in transito" - ossia quelle che, non essendo titolari di posti d'ormeggio nel porto di Cariatì, intendano utilizzare, temporaneamente, il tratto di banchina riservato, sul molo di sopraflutto, all'uso pubblico – devono, preventivamente, richiedere (quando all'imboccatura) a mezzo VHF ovvero via telefono, l'autorizzazione all'Ufficio locale marittimo che, valutate le caratteristiche tecniche del natante, disporrà il sito d'ormeggio annotando il tutto su apposito registro.
2. La durata della sosta temporanea delle unità in transito non può superare le 48 ore, salvo comprovate esigenze o cause di forza maggiore.
3. Anche in assenza dei presupposti di cui al comma precedente, il termine può essere prorogato dall'Autorità marittima locale a condizione che vi sia ulteriore disponibilità di posti d'ormeggio riservati all'uso pubblico e che il comandante/conducente dell'unità si impegni, formalmente, a liberare, con effetto immediato, il posto d'ormeggio in caso di arrivo di altre imbarcazioni in transito che facciano richiesta di accosto temporaneo.

ARTICOLO 8 (unità in disarmo)

1. Lo stazionamento in banchina di unità in disarmo è consentito esclusivamente in casi eccezionali ed in presenza di particolari circostanze, vagliate dalla locale Autorità marittima.
2. A tal fine, gli utenti presenteranno apposita istanza, nella quale devono essere indicati il punto d'ormeggio richiesto, il motivo ed il periodo di previsto disarmo, le generalità, il domicilio ed il recapito telefonico del comandante/armatore dell'unità.
3. Durante il periodo di disarmo il comandante/armatore dell'unità dovrà attenersi alle prescrizioni all'uopo impartite dall'Autorità marittima.
4. Resta salva la facoltà dell'Ufficio locale marittimo di Cariatì di non autorizzare l'ormeggio di unità in disarmo lungo specifici tratti di banchina, qualora questi risultino necessari allo svolgimento di operazioni commerciali in genere o di qualunque altra attività portuale.

ARTICOLO 9 (navigazione all'interno del porto)

1. Le unità navali in entrata e in uscita dal porto di Cariatì Marina sono tenute al rispetto delle norme per prevenire gli abbordi in mare (Convenzione COLREG 72 – ratificata con legge n° 1085 del 07.12.1977).
2. Durante la navigazione negli specchi acquei portuali le unità a bordo delle quali è prescritta per legge l'installazione di apparato radio sono tenute a mantenersi in costante ascolto radio sul canale 16 VHF/Fm.
3. Tutte le unità in ingresso/uscita devono, in ogni caso, mantenere la dritta senza ostacolare le manovre delle altre unità in navigazione e procedere a velocità non superiore a 3 (tre) nodi, prestando la massima attenzione alle altre imbarcazioni in movimento ed adottando tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso.
4. È vietata, all'interno del porto ed in ingresso/uscita la navigazione a vela.

ARTICOLO 10 – (norme di polizia portuale)

All'interno del porto di Cariatì Marina, salvo espressa autorizzazione, è fatto divieto di:

- a) effettuare la pesca, la balneazione, l'ancoraggio, l'ormeggio non autorizzato, le attività sportive in genere e la sosta di unità navali in luoghi non destinati all'ormeggio.
- b) ormeggiare in modo da costituire intralcio o pericolo alle manovre delle altre unità ovvero da impedire l'agibilità degli scali di alaggio e della banchina riservata al bunkeraggio.
- c) sostare, durante le operazioni di varo/alaggio, nel raggio di azione della gru; tale divieto si applica sia a persone che a mezzi non impegnati nelle predette operazioni.
- d) eseguire vari/alaggi di imbarcazioni e natanti sulla banchina sud/ovest durante le operazioni di rifornimento di carburante in corso lungo il medesimo tratto di banchina, all'uopo destinato.
- e) distendere, lavare e tinteggiare reti da pesca.
- f) effettuare manovre di atterraggio e/o sorvolo a bassa quota con velivoli ed idrovolanti.
- g) eseguire, nelle aree portuali, il lavaggio di imbarcazioni, natanti e auto/motoveicoli.
- h) accendere fuochi.
- i) fare uso di segnalamenti acustici e luminosi non necessari o non prescritti ai fini della sicurezza della navigazione.
- l) effettuare immersioni, per qualunque finalità.
- m) effettuare lavori rumorosi ovvero attività che possano provocare disturbo alla quiete pubblica ovvero recare disagio agli altri utenti portuali.
- n) causare emissioni di fumi e rumori.
- o) ingombrare, con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagenti ecc.) o, comunque, con oggetti o materiali di qualunque natura le banchine, i moli, i pontili e tutte le aree non espressamente destinati a tale scopo, in assenza di specifica autorizzazione.

I divieti di cui ai precedenti commi a, e, f e l si applicano, altresì, all'interno del settore circolare di raggio pari a metri 300 dal fanale verde ubicato sulla testata della banchina di sopraflutto, considerato zona di sicurezza per le rotte di accesso e di uscita dal porto, nonché all'imboccatura del porto.

ARTICOLO 11 (riprese cinematografiche e servizi fotografici nell'ambito portuale)

1. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell'ambito portuale di Cariatì Marina, oltre a munirsi di eventuali ulteriori nulla osta/autorizzazioni prescritti dalla vigente normativa, è tenuto a richiedere, all'Ufficio locale marittimo di Cariatì, la preventiva autorizzazione.
2. Le istanze intese ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 devono essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima della data di prevista effettuazione delle riprese o dei servizi.
3. Nell'istanza, oltre alle generalità complete degli operatori, devono essere indicati:
 - a) periodo e durata,
 - b) luoghi interessati,
 - c) motivo e scopo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare,
 - d) estremi dell'autorizzazione comunale.
4. Gli operatori, durante le riprese/servizi, sono tenuti ad esibire, a richiesta degli organi di polizia, le autorizzazioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 12 (visite collettive)

1. Sono consentite, nell'ambito portuale di Cariatì Marina, visite collettive finalizzate alla promozione del porto e delle attività che in esso si svolgono, previo nulla osta dell'Ufficio locale marittimo e purché le stesse non intralcino il regolare svolgimento di queste ultime.
2. Gli interessati devono presentare all'Ufficio locale marittimo, almeno cinque giorni prima, apposita istanza intesa ad ottenere, altresì, il permesso di accesso temporaneo alle aree portuali per il responsabile della visita e devono munirsi dell'autorizzazione del Comune di Cariatì.

ARTICOLO 13 (circolazione stradale)

1. L'accesso e l'uscita dei veicoli dal porto devono, di massima, avvenire attraverso il varco Sud (varco n° 1, come indicato nell'allegata planimetria).
2. In tutto l'ambito portuale devono essere osservate le prescrizioni imposte dalla segnaletica stradale.
3. In materia di circolazione stradale trovano applicazione, a seconda dei casi, le norme del Codice della strada o quelle del Codice della navigazione (sulle banchine e nelle aree operative), in quanto applicabili. Ai fini dell'applicazione della pertinente normativa sono da considerarsi aree operative tutte le banchine del porto.
4. L'accesso alle aree portuali con auto/motoveicoli è consentito esclusivamente previa autorizzazione del comune di Cariatì. (**NOTA 3**).
5. La circolazione nell'ambito portuale deve avvenire mantenendosi, ovvero sostando, lontani dal ciglio banchina e, comunque, esclusivamente lungo gli itinerari indicati dall'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
6. Le biciclette devono essere condotte a mano.
7. In presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, di forte vento o di onde che si infrangano sui moli, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione, e, in generale, nei casi di scarsa visibilità o nei luoghi privi di pubblica illuminazione, l'accesso con auto/motoveicoli non è consentito.
8. Al divieto di cui al comma 7 fanno eccezione i veicoli che devono raggiungere le unità navali per urgenti esigenze connesse alla sicurezza della navigazione; detti veicoli devono, comunque, circolare prestando la massima attenzione.
9. Il limite di velocità nelle aree portuali è fissato in 20 Km/h; è obbligo del conducente regolare, comunque, la velocità in modo da non costituire pericolo per la sicurezza di persone, cose ed altri veicoli.

10. Gli autoveicoli devono essere lasciati in sosta nelle aree portuali all'uopo destinate ovvero all'esterno del porto.
11. Lungo la banchina di riva la circolazione e la fermata dei veicoli sono consentite a non meno di 6 mt. dal ciglio della banchina.
12. I conducenti sono tenuti a circolare a debita distanza dagli ormeggi delle unità, dai tombini e dalla prese d'acqua ed a non sostare in prossimità degli stessi.

ARTICOLO 14 (obblighi per i pedoni)

E' fatto obbligo ai pedoni di:

- a) circolare a non meno di 3 mt dal ciglio delle banchine e nei pressi delle zone in cui siano in corso operazioni portuali (quali: ormeggio/disormeggio, bunkeraggio, uso di fiamma, movimentazione di merci/attrezzature) a cui essi risultino estranei;
- b) non intralciare le operazioni e le attività portuali;
- c) non lasciare i bambini privi della sorveglianza di persona adulta;
- d) non sedersi sulle bitte ovvero sul ciglio delle banchine;
- e) non accedere, salvo esigenze connesse alla tutela della sicurezza della navigazione della propria unità, all'ambito portuale in presenza di condizioni meteorologiche non favorevoli, di forte vento o di onde che si infrangano sui moli, ovvero nelle ore notturne, in caso di guasto all'impianto di illuminazione, e, in generale, nei casi di scarsa visibilità o nei luoghi privi di pubblica illuminazione;
- f) ove per le ragioni eccezionali di cui alla lettera e) sia necessario accedere ugualmente all'ambito portuale, seppure in presenza delle predette condizioni ambientali, gli utenti portuali devono circolare prestando la massima attenzione e facendo uso obbligatorio di una fonte luminosa di tipo portatile.

ARTICOLO 15 (modalità di sosta dei veicoli)

1. La sosta di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, compresi roulottes e carrelli per barche, deve avvenire esclusivamente nelle zone all'uopo destinate.
2. La sosta deve avvenire in modo da consentire il libero transito pedonale e quello degli altri veicoli.
3. I veicoli devono essere sorvegliati dal conducente e non chiusi a chiave.
4. E' vietata la sosta in corrispondenza ed in prossimità dello scalo e della vasca di alaggio, del ciglio delle banchine, nell'area riservata alle operazioni di bunkeraggio (contrassegnata con la lettera "E" nell'allegata planimetria) ed a meno di 6 mt dal ciglio della banchina di Riva.
5. I posti auto non possono essere impiegati per la sosta di caravans, carrelli e rimorchi nonché di veicoli di qualunque tipo qualora le loro dimensioni eccedano gli spazi individuati dall'apposita segnaletica orizzontale.

ARTICOLO 16 (permessi d'accesso)

1. Il permesso di accesso al porto è rilasciato dal comune di Cariati (**NOTA 3**).
2. Il permesso di cui al comma che precede può essere rilasciato a:
 - a) titolari, collaboratori e dipendenti di imprese che, a qualsiasi titolo, operano nel porto;
 - b) agenti marittimi, spedizionieri, provveditori navali e loro collaboratori e/o dipendenti;
 - c) compensatori di bussole e periti navali;
 - d) concessionari di aree demaniali portuali e personale addetto alle attività che in esse si svolgono;
 - e) proprietari, armatori e lavoratori marittimi imbarcati a bordo delle unità ormeggiate nel porto;
 - f) titolari e dipendenti di cantieri ed officine adibite a manutenzione e riparazioni di unità navali;
 - g) personale addetto ai servizi integrativi antincendio portuali;

- h) rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni degli imprenditori che operano nel porto;
 - i) titolari, dipendenti e collaboratori di Imprese autorizzate ad operare nell'ambito portuale, in deroga all'obbligo di iscrizione nel Registro ex art. 68 del Codice della navigazione (se istituito), limitatamente al periodo di esecuzione dell'attività autorizzata;
 - l) concessionari/assegnatari di posti d'ormeggio nel porto.
3. Ai fini del rilascio del permesso d'accesso in porto, gli interessati devono presentare apposita istanza di rilascio/rinnovo sul modello in allegato 2 alla presente ordinanza, specificando i requisiti in proprio possesso nonché la durata ed i motivi della richiesta.
 4. I permessi riportano il numero di targa del veicolo a cui sono rilasciati e devono essere esibiti a richiesta delle Forze di polizia; hanno validità massima di dodici mesi (con scadenza al 31 dicembre di ogni anno solare) e possono essere sospesi e/o revocati dall'Autorità marittima in qualunque momento al venir meno dei presupposti per il rilascio e, comunque, nei casi di:
 - a) grave o ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nelle altre ordinanze vigenti nel porto di Cariatì;
 - b) dichiarazioni mendaci rilasciate nell'ambito di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
 5. Fermo restando l'obbligo in capo alle Imprese/Società armatrici che, a qualunque titolo, sono autorizzate ad operare nell'ambito portuale di Cariatì Marina di comunicare ogni variazione riguardante l'organico dei lavoratori dipendenti, i destinatari dei provvedimenti di sospensione o di revoca di cui al comma 4 ed i soggetti che cessano il rapporto di lavoro con le predette Società sono tenuti a restituire all'Ufficio locale marittimo di Cariatì i permessi di accesso in porto entro tre giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla notifica del provvedimento di sospensione/revoca.
 6. Sono esentati dall'obbligo del possesso di permesso d'accesso:
 - a) dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche, dell'Ordine giudiziario, delle Forze di polizia, delle Forze Armate, titolari di funzioni pubbliche o di attività di pubblico servizio che accedano alle zone portuali in relazione alle proprie funzioni;
 - b) possessori dei permessi di accesso ai porti nazionali rilasciato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - c) appartenenti ai registri di classificazione navale;
 - d) mezzi di soccorso.

ARTICOLO 17 (bunkeraggio)

Le operazioni di bunkeraggio nel porto di Cariatì Marina devono avvenire in corrispondenza del tratto all'uopo destinato della banchina di riva e in ottemperanza alle prescrizioni ed alle modalità esecutive stabilite dall'apposita ordinanza emanata dalla Capitaneria di porto di Corigliano Calabro.

ARTICOLO 18 (uso di fiamma)

Nell'ambito portuale di Cariatì Marina è vietato effettuare qualunque tipo di lavoro con uso di fiamma in assenza della preventiva autorizzazione dell'Autorità marittima, nonché in maniera difforme da questa o da quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.

ARTICOLO 19 (attività commerciali e manifestazioni pubbliche nelle aree portuali)

All'interno del porto di Cariatì è vietata ogni forma di attività commerciale, professionale o artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, in assenza di specifica autorizzazione, ovvero esercitare tali attività, seppure autorizzate, al di fuori delle aree all'uopo destinate.

ARTICOLO 20 (registro delle autorizzazioni a svolgere attività portuali)

1. Tutte le ditte/società che, a qualunque titolo, svolgono attività professionali nel porto di Cariatì Marina, non soggette a distinta concessione o autorizzazione ivi compresi i servizi di assistenza, alaggio/varo e manutenzione di imbarcazioni, sono tenute *a munirsi dei previsti titoli autorizzativi/concessori/abilitativi specificatamente necessari a termini di legge/regolamenti (NOTA 2).*
2. *In tutti gli altri casi, resta fermo l'obbligo di comunicazione di inizio attività previsto dalla vigente ordinanza dell'Autorità marittima richiamata in premessa (NOTA 1).*

ARTICOLO 21 (norme antincendio ed antinquinamento)

1. Tutti i conduttori/comandanti delle imbarcazioni ormeggiate nel porto di Cariatì Marina devono osservare le seguenti prescrizioni di carattere generale:
 - a) in caso di sversamento, anche accidentale, di idrocarburi nello specchio acqueo ovvero su banchine, moli e pontili, sono tenuti a darne immediata comunicazione all'Autorità marittima di Cariatì, ponendo in essere, contestualmente e tempestivamente, tutte quelle azioni ritenute più opportune ed idonee ad eliminare e/o ridurre il rischio di ulteriori conseguenze;
 - b) assicurarsi, prima di procedere all'accensione dei motori a benzina, che il vano motore sia adeguatamente arieggiato;
 - c) accertarsi, prima di ormeggiare o disormeggiare la propria unità, che non siano presenti residui oleosi o di idrocarburi in sentina, ovvero che non vi siano sversamenti accidentali degli stessi in mare;
 - d) verificare, quando l'unità è ormeggiata, il corretto funzionamento degli impianti elettrici di bordo;
 - e) arieggiare adeguatamente i compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido;
 - f) assicurarsi dell'efficienza e della predisposizione di un numero sufficiente di estintori a bordo.

ARTICOLO 22 (obblighi di carattere generale per i comandanti delle unità ormeggiate)

1. Durante la sosta nel porto di Cariatì Marina le unità navali devono:
 - ormeggiare in modo tale da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e preferibilmente con prua in direzione dell'imboccatura, utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - nel caso di ormeggio di punta (con poppa in banchina), avere la presa sul corpo morto in mare e, a poppa, cavi idonei e sufficienti, anche di riserva;
 - tenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo;
 - prestare attenzione alle unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - procedere, in caso di avverse condizioni meteo, al rinforzo degli ormeggi e, in caso di peggioramento delle stesse, tenersi pronti a salpare;
 - rimanere armate, salvo autorizzazione al disarmo;
 - non effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo piccoli interventi che non limitino la sicurezza dell'unità e che siano compatibili con la sicurezza portuale e con l'ambiente.

ARTICOLO 23 (Deroghe)

1. Per specifiche, eccezionali e comprovate esigenze di natura tecnico-operativa, l'Autorità marittima può adottare provvedimenti in deroga alla disciplina prevista dal presente regolamento.

Corigliano Calabro, 18.02.2011

F.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Massimo SENO

NOTA 1: modifica apportata dall'ordinanza n. 20/2011 del 21.03.2011.

NOTA 2: modifica apportata dall'ordinanza n. 26/2011 del 06.04.2011.

NOTA 3: modifica apportata dall'ordinanza n. 94/2011 del 30.08.2011.-

Il sottoscritto _____ nato a _____
prov.(_____) il _____ e residente a _____ prov.(_____)
in Via _____ n° _____, tel. _____, in qualità
di _____

CHIEDE (4)

- ☐ L'autorizzazione ad accedere nell'ambito portuale di Cariati per l'anno _____.
- ☐ Il Rinnovo dell'autorizzazione ad accedere nell'ambito portuale di Cariati per l'anno _____.

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui all'art.75 dello stesso Decreto; ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

- di svolgere l'attività di _____
_____(1);
- di svolgere l'attività nella seguente zona del porto _____
_____(2);
- di essere a conoscenza della vigente ordinanza che disciplina gli accessi e la circolazione nell'ambito portuale e di rispettare le norme in essa contenute;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della Legge 675/96 e successive integrazioni, contenute nel D.Lgs. n.196/03 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di aver ricevuto incarico dalla società/ditta/impresa _____
_____(3);
- di utilizzare il/i seguente/i mezzo/i targato/i _____
_____;
- di manlevare l'Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità connessa con la permanenza in ambito portuale;

si allega:

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- Copia Libro matricola;
- N°02 (due) foto formato tessere (solo in caso di primo rilascio);
- Permesso di accesso in porto relativo all'anno precedente, qualora si tratti di rinnovo.

Cariati, _____.

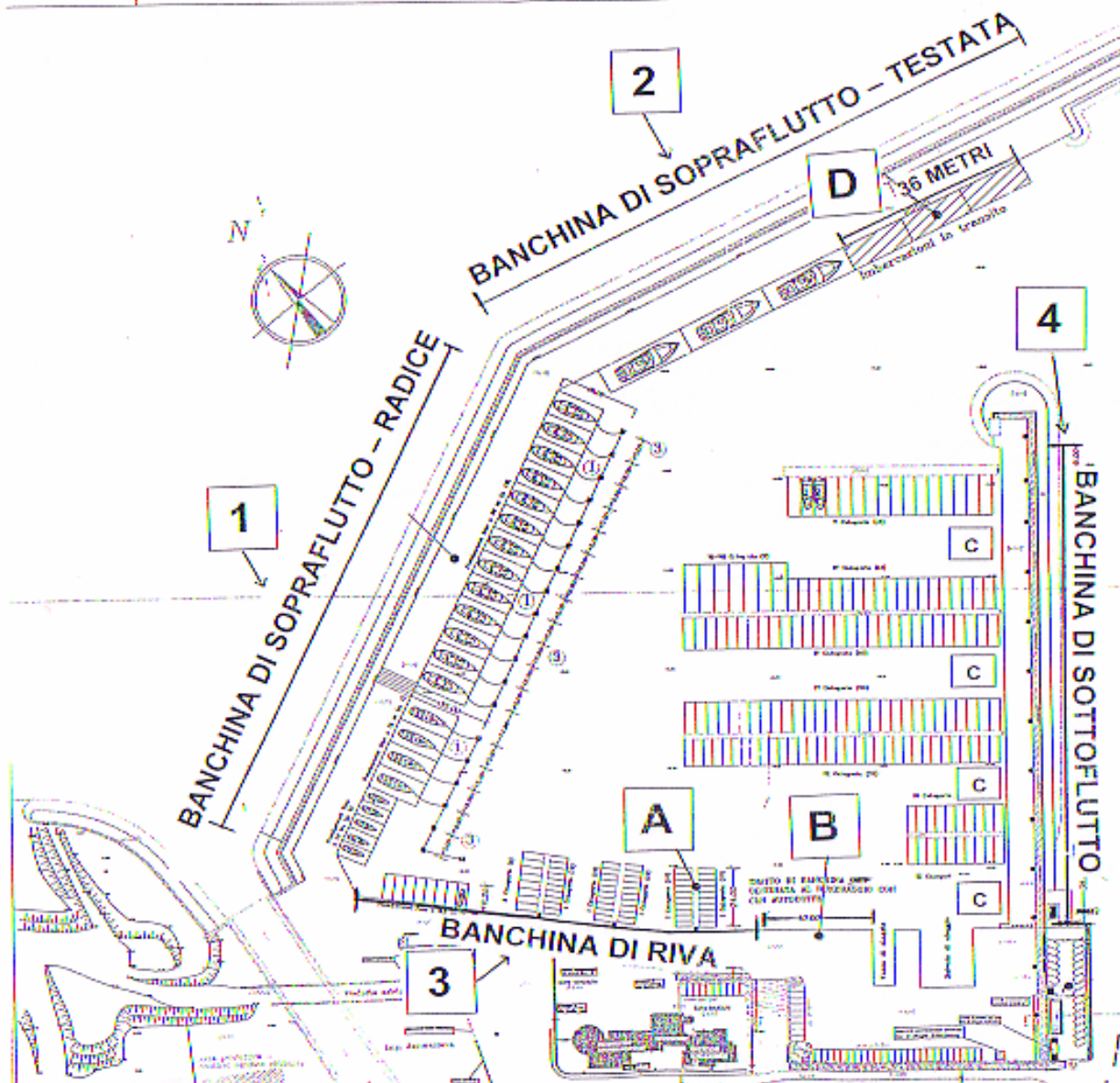
IN FEDE

- _____
(1) Specificare dettagliatamente l'attività che si intende svolgere e le modalità di esecuzione;
(2) Specificare zona del porto in cui si intende svolgere l'attività;
(3) Allegare documentazione che attesti l'incarico ricevuto;
(4) Specificare se trattasi di primo rilascio oppure di rinnovo.



Capitaneria di Porto – Guardia Costiera Corigliano Calabro

PLANIMETRIA DELLE BANCHINE PORTUALI DEL PORTO DI CARIATI MARINA



LEGENDA

1	Banchina di sopraflutto – radice: lunghezza pari a mt. 189 di massima destinata all'ormeggio di unità da pesca aventi pescaggio non superiore a mt 2,00.
2	Banchina di sopraflutto – testata: lunghezza pari a mt. 221; Ormeggio promiscuo di unità da pesca e da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,5, ad esclusione degli ultimi 36 mt. (in corrispondenza delle tre bitte a partire da quella più vicina alla croce della testata e verso la radice), che restano destinati al libero ormeggio delle unità in transito.
3	Banchina di riva: lunghezza pari a mt. 116; di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,00, ad esclusione di un tratto di lunghezza pari a 24 mt. in corrispondenza di tre bitte (a partire dal bacino d'alaggio/vo e verso la radice della banchina di sopraflutto) riservato a bunkeraggio e agli alloggi.
4	Banchina di sottoflutto: Lunghezza pari a mt. 193 di massima destinata all'ormeggio di unità da diporto aventi pescaggio non superiore a mt 2,00 (ubicazione punto d'ormeggio causale).
A	Posti d'ormeggio riservato alle unità della Guardia Costiera.
B	Tratto di banchina destinato alle operazioni di bunkeraggio ed all'ormeggio temporaneo delle unità da alare.
C	Tratto di banchina destinato ad un probabile ormeggio di unità da pesca in caso di condizioni avverse.
D	Tratto di banchina di 36 mt. (in corrispondenza delle tre bitte a partire da quella più vicina alla croce della testata e verso la radice), che restano destinati al libero ormeggio delle unità in transito.